

L'anno 2026, il giorno 14 maggio in Verona Via Polveriera Vecchia n. 27, alle ore 20,00 si riunisce l'assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) approvazione integrazione statuto come richiesto da Regione Veneto ;
- 2) varie ed eventuali;

La presidente sig.ra Argentina bossi, verificata la presenza di tutti i soci, dichiara la validità della riunione e chiama la segretaria sig. Rosanna Cecco alla redazione del presente verbale.

Si passa quindi allo svolgimento dell'o.d.g.:

punto 1) La Presidente rende edotta l'assemblea che si è reso necessario riscrivere lo statuto secondo i dettami della norma, per poter completare l'iscrizione dell'associazione al registro denominato RUNTS.

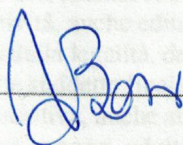
Per questo è stata indetta la presente assemblea, si dà lettura del nuovo statuto e si chiede l'approvazione.

L'assemblea, dopo attenta discussione approva all'unanimità il testo del nuovo statuto, incarica la Presidente di procedere alla registrazione presso l'Agenzia delle Entrate e di presentarlo all'approvazione del RUNTS;

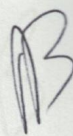
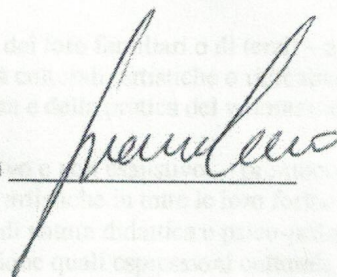
Null'altro essendoci da deliberare e nessuno prendendo la parola, l'assemblea si chiude alle ore 21,30.

Verona 14/05/2026

La Presidente



La Segretaria



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "LA POLVERIERA BLU APS"

Art. 1 – Denominazione e sede

1. È costituita, nel rispetto del codice civile, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i. e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore, associazione non riconosciuta, denominata: "LA POLVERIERA BLU APS".
2. L'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di promozione sociale" potranno essere inseriti nella denominazione ed essere utilizzati nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo l'avvenuta iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), nella sezione "Associazioni di promozione sociale".
3. L'associazione ha sede legale nel Comune di Verona (VR), in Via Polveriera Vecchia n. 27. Il trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo, con obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Qualora la sede venga trasferita al di fuori del medesimo Comune, sarà necessaria la modifica statutaria deliberata dall'Assemblea straordinaria.
4. Per il conseguimento degli scopi istituzionali, l'Associazione potrà operare in Italia e all'estero, potrà istituire recapiti, sedi operative e temporanee domiciliazioni in ogni luogo, anche presso altre associazioni, teatri, enti ed istituzioni, secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo.

Art. 2 – Statuto

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della normativa regionale applicabile e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'Assemblea può deliberare uno o più regolamenti attuativi del presente statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi, operativi e interni dell'associazione.

Art. 3 – Scopo e attività di interesse generale

1. L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
2. In particolare, l'associazione persegue i seguenti scopi, in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi: – attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; – organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, nonché di promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli e della nonviolenza.
3. Per il perseguimento delle suddette finalità, l'associazione potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo: – promuovere la partecipazione alla vita associativa, anche attraverso attività teatrali, ricreative, culturali, artistiche in tutte le loro forme e di animazione rivolte a bambini, ragazzi, adulti e anziani; – gestire servizi socio-educativi, di natura didattica e psico-pedagogica; – svolgere attività di ricerca e di studio, nonché attività di spettacolo, musicali e di animazione quali espressioni culturali, organizzate in proprio o in collaborazione con società, enti pubblici e privati; – gestire e partecipare a eventi pubblici e privati allestiti da società o enti; – organizzare e gestire ludoteche e biblioteche; – collaborare con animatori, artisti, educatori e operatori dei settori teatrale, musicale, culturale, sociale, sportivo e dell'intrattenimento; – gestire attività culturali, ricreative e artistiche, laboratori teatrali, musicali e artistici mediante corsi, seminari, conferenze, manifestazioni, pubblicazioni ed edizioni, gruppi di lavoro e comitati, sessioni individuali e di gruppo, anche rivolte a persone anziane e/o diversamente abili; – organizzare fiere, congressi, convegni e viaggi, nonché partecipare agli stessi anche se organizzati da altre associazioni, enti o soggetti pubblici e privati, di cui si condividono le finalità; – promuovere forme di collaborazione e collegamento con altri enti e associazioni appartenenti al settore culturale e sociale con finalità affini; – collaborare con società, enti pubblici e privati per la promozione e la valorizzazione delle attività culturali, sociali, di animazione, musicali, didattiche, educative e di formazione artistica e sportiva.
4. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con decreto ministeriale. La loro individuazione è rimessa al Consiglio Direttivo, che ne dà adeguata informazione nel bilancio o rendiconto.
5. L'associazione può esercitare attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei confronti dei sostenitori e del pubblico.

B

6. Nell'esercizio delle proprie attività, l'associazione può instaurare rapporti di collaborazione e partenariato con altre associazioni, federazioni, enti pubblici e/o privati, nazionali e internazionali, che non siano in contrasto con la natura e gli scopi del presente statuto.

Art. 4 – Soci

1. Il numero degli associati è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla normativa vigente.
2. Possono essere associati dell'associazione, senza alcuna forma di discriminazione, tutte le persone fisiche che condividono gli scopi dell'associazione e ne accettano il presente statuto.
3. Possono altresì essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o enti senza scopo di lucro, nei limiti di quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017. In ogni caso, il numero di tali enti non può essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.
4. L'ammissione degli associati avviene nel rispetto del principio di non discriminazione: non possono essere introdotte limitazioni con riferimento a condizioni personali, sociali, etniche, religiose, politiche, di genere, orientamento sessuale o ad altri aspetti non coerenti con gli scopi istituzionali. L'associazione può richiedere nella domanda di ammissione informazioni o dichiarazioni (anche in forma di sintetico curriculum) utili a conoscere motivazioni, competenze o esperienze del richiedente ai soli fini organizzativi e di migliore inserimento nella vita associativa, fermo restando che tali elementi non possono costituire motivo di esclusione in contrasto con i principi di non discriminazione e di democraticità.

Art. 5 – Ammissione del socio

1. Chi intende essere ammesso come socio deve presentare al Consiglio Direttivo apposita domanda, anche in forma elettronica, contenente le proprie generalità complete e l'impegno ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi associativi.
2. Gli enti che intendono diventare associati devono presentare domanda sottoscritta dal proprio legale rappresentante, indicando gli estremi dell'atto costitutivo, dello statuto e degli organi sociali in carica.
3. Il Consiglio Direttivo delibera sull'ammissione entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda. La deliberazione di ammissione è annotata senza indugio nel libro degli associati.
4. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la decisione e comunicarla all'interessato. Il richiedente può chiedere il riesame della propria domanda alla prima Assemblea utile, che delibera in via definitiva.
5. Con l'accoglimento della domanda, il richiedente acquisisce la qualifica di associato, è iscritto nel libro degli associati ed è tenuto al versamento della quota associativa annuale.
6. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, salvo il diritto di recesso e i casi di perdita della qualifica previsti dal presente statuto. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.
7. La quota associativa è intransmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.

Art. 6 – Categorie di soci

1. I soci si distinguono nelle seguenti categorie, tutte aventi pari diritti di partecipazione e di voto in Assemblea, se in regola con il versamento della quota associativa, salvo diverse previsioni di legge: a) Soci fondatori: sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'associazione. b) Soci operativi: sono le persone fisiche che aderiscono all'associazione e partecipano in modo continuativo alle attività e iniziative promosse, prestando prevalentemente attività volontaria e versando la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo. c) Soci onorari: sono persone fisiche o enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'associazione o che, per ragioni normative, organizzative o personali, non possano partecipare stabilmente alle attività associative. L'eventuale nomina a socio onorario è deliberata dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea. I soci onorari possono essere esentati dal versamento della quota associativa, se così deliberato. d) Soci sostenitori o promotori: sono coloro che contribuiscono in modo significativo al perseguimento degli scopi associativi mediante conferimenti in denaro o in natura, o in altra forma di sostegno, versando la quota associativa eventualmente differenziata deliberata dal Consiglio Direttivo.
2. La distinzione tra le diverse categorie di associati non comporta alcuna differenza quanto al diritto di voto e di partecipazione alla vita associativa, salvo i limiti eventualmente imposti dalla legge.
3. Non è consentito attribuire a singoli associati diritti particolari di natura patrimoniale.

Art. 7 – Diritti e doveri dei soci

1. I soci hanno diritto di: – partecipare alla vita associativa e alle attività promosse dall'associazione; – eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi, purché maggiorenni e in regola con il versamento della quota associativa; – essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento; – prendere visione dell'ordine del giorno delle assemblee, del bilancio di esercizio, dei verbali e dei libri sociali nei modi stabiliti dal presente statuto; – ottenere il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata a favore dell'associazione, nei limiti e secondo le modalità deliberate dagli organi competenti; – esercitare il diritto di voto in Assemblea, purché risultino iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi.
2. I soci hanno il dovere di: – rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi associativi; – svolgere, se volontari, la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto e per soli fini di solidarietà; – contribuire alla realizzazione degli scopi associativi secondo le proprie capacità, competenze e disponibilità; – versare la quota associativa annuale entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo. La quota è personale, non rimborsabile, non trasferibile né rivalutabile.

Art. 8 – Quota associativa

1. Il Consiglio Direttivo determina annualmente l'ammontare della quota associativa ordinaria e le eventuali quote differenziate per specifiche categorie di soci, nel rispetto del principio di uguaglianza sostanziale tra gli associati.
2. I soci devono versare la quota entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo e, comunque, non oltre il 31 dicembre di ogni anno, ai fini del mantenimento dei diritti associativi.
3. Il mancato pagamento della quota associativa entro i termini comporta la sospensione dall'esercizio dei diritti sociali fino all'avvenuta regolarizzazione, nei limiti temporali eventualmente fissati dal Consiglio Direttivo, fermo restando quanto previsto in tema di perdita della qualifica di socio.
4. Eventuali versamenti ulteriori rispetto alla quota associativa (donazioni o contributi straordinari) sono liberalità a fondo perduto e non danno diritto alla ripetizione o a diritti patrimoniali sul patrimonio dell'associazione.

Art. 9 – Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde per: a) decesso, per le persone fisiche, o estinzione dell'ente associato; b) mancato pagamento della quota associativa: qualora il socio non versi la quota associativa annuale entro sei mesi dalla scadenza fissata, il Consiglio Direttivo può proporre all'Assemblea la decadenza del socio, che viene deliberata dall'Assemblea stessa; c) dimissioni: ogni socio può recedere in qualsiasi momento dall'associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato, fermo restando l'obbligo di versamento della quota per l'anno in corso; d) esclusione/espulsione: nei confronti del socio che contravvenga gravemente agli obblighi derivanti dal presente statuto, da eventuali regolamenti interni o dalle deliberazioni degli organi sociali, ovvero arrechi danni materiali o morali all'associazione di particolare gravità, o tenga condotte accertate in sede giudiziaria come penalmente rilevanti o in contrasto con i principi di legalità, giustizia sociale, libertà e dignità della persona nonché con i valori espressi dall'associazione.
2. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, su proposta motivata del Consiglio Direttivo, previa contestazione scritta degli addebiti al socio interessato, al quale deve essere riconosciuta la possibilità di presentare le proprie controdeduzioni e di essere ascoltato, se lo richiede.
3. Il socio che abbia cessato, a qualsiasi titolo, di far parte dell'associazione non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né vanta alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Art. 10 – Organi sociali

1. Sono organi dell'associazione: a) Assemblea dei soci; b) Consiglio Direttivo; c) Presidente; d) Organo di controllo, nei casi previsti dalla legge; e) Organo di revisione legale dei conti, nei casi previsti dalla legge.
2. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso per la carica ricoperta. È ammesso esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, nei limiti e secondo le modalità stabilite dagli organi associativi competenti, ferme le eccezioni di legge per i componenti dell'organo di controllo quando in possesso dei requisiti previsti.

Art. 11 – Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa. È l'organo sovrano dell'associazione.
2. Hanno diritto di voto in Assemblea i soci iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi.
3. Ogni socio ha diritto ad un voto. È ammessa la delega nei limiti di cui al presente statuto.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi, dall'associato nominato dall'Assemblea stessa.

Art. 12 – Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente o da chi ne fa le veci, per l'approvazione del bilancio di esercizio e per le altre deliberazioni di competenza.
2. La convocazione avviene mediante avviso scritto contenente la data, l'orario, il luogo (anche virtuale, se è prevista la partecipazione da remoto), l'ordine del giorno e l'eventuale indicazione della seconda convocazione.
3. L'avviso di convocazione è trasmesso ai soci almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza, mediante lettera, fax, posta elettronica ordinaria o certificata, o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto invio, all'indirizzo risultante dal libro degli associati, oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.
4. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. In tal caso, il Presidente provvede alla convocazione entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
5. Di ogni riunione dell'Assemblea è redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante, conservato nel libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea e messo a disposizione dei soci.
6. I voti sono di norma palesi, salvo che si tratti di deliberazioni concernenti persone (es. elezione di cariche sociali, provvedimenti disciplinari) per le quali l'Assemblea può deliberare il voto segreto.
7. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quando è convocata per modificare lo statuto, deliberare lo scioglimento dell'associazione o altri atti espressamente previsti; è ordinaria negli altri casi.

Art. 13 – Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea:

- a) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e degli eventuali altri organi associativi, nei limiti di legge e di statuto; b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; c) approva il bilancio di esercizio; d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove eventuali azioni di responsabilità nei loro confronti; e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto; f) approva, se predisposti, i regolamenti interni e dei lavori assembleari; g) delibera sullo scioglimento, sulla trasformazione, fusione o scissione dell'associazione e sulla devoluzione del patrimonio; h) delibera sull'esclusione dei soci; i) delibera su ogni altra materia ad essa espressamente rimessa dalla legge o dal presente statuto o sottoposta al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Art. 14 – Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita: – in prima convocazione, con la presenza (anche per delega) di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; – in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.
2. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti validamente espressi dai presenti, salvo diverse previsioni di legge o di statuto.
3. Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Ciascun socio non può essere portatore di più di tre deleghe.
4. È ammessa, ove deliberata dal Consiglio Direttivo e indicata nell'avviso di convocazione, la partecipazione all'Assemblea e l'esercizio del diritto di voto anche con mezzi di comunicazione a distanza, purché sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa e vota e assicurare la regolarità dello svolgimento della riunione.

5. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 15 – Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche del presente statuto, sulla trasformazione, fusione, scissione e scioglimento dell'associazione, nonché sulla devoluzione del patrimonio.
2. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria in materia di modifiche statutarie è richiesta, in prima convocazione, la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati presenti in Assemblea, fermo restando il rispetto delle norme inderogabili di legge.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano le norme relative all'Assemblea ordinaria.

Art. 16 – Struttura e funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, da un membro del Consiglio Direttivo o da altro socio individuato dall'Assemblea.
2. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o, in mancanza, da persona nominata dall'Assemblea.
3. Le decisioni assunte dall'Assemblea, in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci, ivi compresi gli assenti, i dissenzienti e gli astenuti.
4. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dell'Assemblea e di esercitare i diritti di informazione e controllo riconosciuti dal presente statuto.

Art. 17 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'associazione. È eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a undici, secondo quanto determinato dall'Assemblea stessa.
2. I consiglieri restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Essi decadono qualora risultino assenti ingiustificati per tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione successiva all'elezione, elegge nel proprio seno il Presidente e almeno un Vicepresidente, salvo che l'Assemblea deliberi direttamente in merito, in conformità al presente statuto.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e ogniqualvolta lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti. In tale ultimo caso, la riunione deve essere convocata entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
5. Le riunioni sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
6. Di ogni riunione è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante, trascritto nel libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo.
7. Possono essere invitati alle riunioni, senza diritto di voto, esperti esterni o referenti di gruppi di lavoro interni, per la trattazione di specifici argomenti.

Art. 18 – Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al perseguimento degli scopi associativi, salvo quelli riservati per legge o per statuto all'Assemblea.
2. In particolare, il Consiglio Direttivo: a) predispose il programma annuale delle attività, nel rispetto degli indirizzi generali deliberati dall'Assemblea; b) delibera l'ammissione dei soci e propone all'Assemblea l'eventuale esclusione; c) determina annualmente l'ammontare delle quote associative e le relative modalità di versamento; d) predispose il progetto di bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; e) delibera in merito all'istituzione di sedi operative, recapiti, gruppi o

zioni di lavoro, nominandone i coordinatori; f) nomina il segretario e, se ritenuto opportuno, il tesoriere o la figura unificata di segretario/tesoriere, anche al di fuori dei propri componenti o tra soggetti non soci; g) assume e gestisce il personale retribuito, nei limiti previsti dal presente statuto e dalla legge; h) adotta eventuali regolamenti interni e ne propone l'approvazione all'Assemblea quando richiesto; i) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; l) delibera sui contratti e sulle convenzioni da stipulare con enti pubblici e privati, salvo che la legge o il presente statuto ne riservino la competenza ad altri organi; m) può delegare parte delle proprie attribuzioni al Presidente o ad un Comitato esecutivo, nei limiti e con le modalità da esso stabilite, fermo restando l'obbligo di riferire periodicamente al Consiglio stesso.

3. I provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo devono essere sottoposti a ratifica del Consiglio nella prima seduta utile.

4. In caso di cessazione di uno o più consiglieri nel corso del mandato, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione per cooptazione, sottoponendo la nomina a ratifica della prima Assemblea successiva. I consiglieri così nominati scadono con gli altri componenti in carica.

Art. 19 – Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione e ne ha la firma sociale.

2. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea se prevista nell'atto costitutivo originario, e dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo; è rieleggibile.

3. Il Presidente: – convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo; – cura l'attuazione delle deliberazioni dei suddetti organi; – adotta, in caso di necessità e urgenza, i provvedimenti rientranti nella competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva; – sovrintende al buon funzionamento dell'associazione, all'osservanza dello statuto e dei regolamenti e coordina l'attività degli organi sociali.

4. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso di assenza o impedimento e in ogni altra ipotesi in cui ciò sia previsto da deliberazioni degli organi sociali.

5. Il segretario, eventualmente coincidente con il tesoriere: – dà esecuzione alle deliberazioni degli organi sociali; – redige i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; – cura la tenuta e l'aggiornamento dei libri sociali; – sovrintende, quale tesoriere, alla gestione amministrativa e contabile dell'associazione, curando le riscossioni e i pagamenti su mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 20 – Organo di controllo

1. L'organo di controllo è nominato nei casi e secondo le modalità previste dal D.Lgs. 117/2017.

2. L'organo di controllo, se nominato in forma monocratica, è composto da un solo membro; se nominato in forma collegiale, è composto da tre membri. In ogni caso i componenti devono essere in possesso dei requisiti di legge per l'incarico e almeno uno di essi, in caso di organo collegiale, deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori legali.

3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre, nei casi previsti, il controllo contabile qualora non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

4. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 21 – Organo di revisione legale dei conti

1. L'organo incaricato della revisione legale dei conti è nominato nei casi e con le modalità previste dal D.Lgs. 117/2017.

2. Può essere nominato un revisore legale o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero un organo collegiale composto da tre membri, tutti iscritti nel registro dei revisori legali, con nomina del proprio Presidente al proprio interno.

3. L'organo di revisione legale dei conti ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti secondo la normativa vigente.

Art. 22 – Patrimonio ed entrate

- Il patrimonio dell'associazione è costituito da: – beni mobili e immobili di proprietà; – eventuali partecipazioni, titoli eumenti finanziari; – avanzi di gestione non distribuiti; – ogni altro bene acquisito a qualunque titolo nel rispetto della legge.
- Le entrate dell'associazione sono costituite in particolare da: a) quote associative ordinarie e straordinarie; b) contributi dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, di enti locali e di altri enti o organismi pubblici; c) donazioni, erogazioni liberali, eredità testamentari; d) rendite patrimoniali; e) erogazioni volontarie di associati o terzi, persone fisiche o enti; f) corrispettivi specifici, rimborsi e proventi derivanti da attività di interesse generale; g) proventi derivanti da attività diverse, secondarie e strumentali, nei limiti di legge; h) proventi da attività di raccolta fondi; i) ogni altra entrata ammessa dalla normativa vigente, coerente con la natura di ente del Terzo settore.
- Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 23 – Beni

- I beni immobili e i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati. Essi sono elencati in apposito inventario conservato presso la sede associativa e consultabile dai soci.
- I beni mobili e le attrezzature destinati allo svolgimento delle attività associative sono anch'essi censiti in apposito elenco/inventario, aggiornato periodicamente.

Art. 24 – Divieto di distribuzione degli utili e utilizzo del patrimonio

- È fatto divieto all'associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, durante la vita dell'associazione, nel rispetto della normativa vigente.
- L'associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio e le entrate, comunque denominate, per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini esclusivi del perseguimento delle finalità previste nel presente statuto.

Art. 25 – Bilancio

- L'associazione redige il bilancio di esercizio annuale, con riferimento all'anno solare, con decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre di ciascun anno.
- Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.
- Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale, secondo quanto previsto dalla normativa applicabile, nella relazione di missione o in apposita annotazione nel bilancio/rendiconto.
- Ove ricorrano i requisiti di legge, l'associazione: – pubblica annualmente e tiene aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati; – redige e deposita presso il RUNTS e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Art. 26 – Libri sociali

- L'associazione tiene obbligatoriamente i seguenti libri: a) libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo; b) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea; c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; d) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, se nominato; e) libro delle adunanze e delle deliberazioni di eventuali altri organi associativi; f) registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
- I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, presentando richiesta scritta al Presidente o alla casella di posta elettronica dell'associazione. La documentazione richiesta è messa a disposizione entro il termine di quindici giorni.

Art. 27 – Pubblicità e trasparenza

Il Consiglio Direttivo assicura adeguata pubblicità e trasparenza agli atti relativi alla vita associativa, con particolare riferimento ai bilanci, ai rendiconti e ai libri sociali, che devono essere resi disponibili ai soci secondo le modalità previste nel presente statuto.

Le richieste di accesso alla documentazione sociale sono rivolte ad uno qualsiasi dei componenti del Consiglio Direttivo, che provvede a soddisfarle nei termini previsti.

Art. 28 – Convenzioni

Le convenzioni tra l'associazione e le amministrazioni pubbliche, nonché con altri enti pubblici o privati, sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina le modalità di attuazione.

Le convenzioni sono sottoscritte dal Presidente dell'associazione, in qualità di legale rappresentante, o da soggetto da lui delegato, e devono essere conformi alle finalità istituzionali dell'associazione.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'associazione, a disposizione dei soci che ne facciano richiesta.

Art. 29 – Volontari

Il socio volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione per le medesime attività svolte in qualità di volontario.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi a forfait.

I volontari che svolgono attività in modo non occasionale sono iscritti in apposito registro, tenuto dall'associazione.

Art. 30 – Personale retribuito

L'associazione può avvalersi di personale retribuito, nei limiti previsti dal D.Lgs. 117/2017, fermo restando il principio della prevalenza dell'attività di volontariato dei soci rispetto alle prestazioni di lavoro retribuito.

I rapporti tra l'associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla normativa vigente e da appositi contratti e/o regolamenti adottati dall'associazione.

I dipendenti e i collaboratori dell'associazione sono assicurati ai sensi di legge contro gli infortuni, le malattie connesse allo svolgimento dell'attività e per la responsabilità civile verso i terzi.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai limiti massimi previsti dall'art. 36 del D.Lgs. 117/2017, come tempo per tempo vigente, fermo restando il necessario rispetto della prevalenza dell'attività di volontariato dei soci.

Art. 31 – Responsabilità e assicurazione dei volontari

I soci volontari che prestano la loro attività sono assicurati dall'associazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, nei termini previsti dalla normativa vigente.

Art. 32 – Responsabilità dell'associazione

L'associazione risponde con le proprie risorse economiche e patrimoniali delle obbligazioni assunte e dei danni eventualmente causati in conseguenza dell'inosservanza di convenzioni e contratti stipulati.

Art. 33 – Assicurazione dell'associazione

L'associazione può stipulare polizze assicurative per la copertura dei rischi derivanti dalla propria attività, dalla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, nonché per la tutela del patrimonio associativo, dei volontari, dei lavoratori e dei terzi coinvolti nelle attività.

Art. 34 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, il patrimonio residuo, dedotte le passività, è devoluto, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore individuati dall'Assemblea, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.

Art. 35 – Efficacia e interpretazione dello statuto

1. Il presente statuto vincola alla sua osservanza tutti gli associati dell'associazione e costituisce la regola fondamentale di comportamento e di funzionamento dell'ente.
2. Ai fini dell'interpretazione del presente statuto si applicano i criteri di interpretazione dei contratti e i principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 36 – Clausola di mediazione e compromissoria

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e l'associazione, ovvero promosse da o nei confronti di amministratori, liquidatori o componenti degli organi di controllo, in relazione all'esistenza, validità, interpretazione, esecuzione, inadempimento e/o risoluzione del presente statuto o comunque collegate alla vita associativa, sono preventivamente sottoposte ad un tentativo di mediazione da esperirsi presso un Organismo di mediazione avente sede nella provincia in cui ha sede l'associazione, scelto dalle parti al momento dell'insorgere della controversia.
2. Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale.
3. Qualora entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda di mediazione la procedura non sia definita o in caso di mancato raggiungimento di un accordo, la controversia potrà essere devoluta all'autorità giudiziaria competente, salvo diverso accordo tra le parti.

Art. 37 – Norme di rinvio e disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., nonché, per quanto compatibili, quelle del codice civile in materia di associazioni e i principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. Eventuali adeguamenti statutari imposti da future modifiche normative si intendono automaticamente recepiti qualora aventi natura inderogabile e vincolante per la qualifica di ente del Terzo settore, fatti salvi gli adempimenti formali richiesti per l'iscrizione e il mantenimento nel RUNTS.

Registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Verona
Atti privati
Liquidi
Caratteristiche
20 MAG 2026
BUCIORE

